

Fondo Previdenza Quotidiani

Semestrale

Spedizione in abb. postale 70% D.C. Roma
ANNO XLX - II SEMESTRE 2012

2

Quotidiani

PERIODICO PREVIDENZIALE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE: LARGO PONCHIELLI, 4 - ROMA - Tel. 068842038 - Fax 068540144

Ultimi provvedimenti del Governo Monti La legge di stabilità e i nuovi Redditest e Redditometro

Al momento di andare in stampa, la legge di Stabilità deve ancora essere approvata in via definitiva.

Lo scorso 22 novembre la Camera ha approvato il disegno di legge recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013), ora in discussione al Senato. Rispetto alla stesura originaria sono state emendate sinora già diverse parti. La scelta di fondo è stata quella di **sopprimere** le norme che prevedevano la **riduzione delle aliquote IRPEF** applicabili ai primi due "scaglioni" di reddito (del 23 e del 27 per cento) di un punto percentuale, come previsto nella prima stesura del su citato disegno di legge, e di utilizzare, invece, le relative risorse per l'eliminazione delle norme limitative di detrazioni e deduzioni fiscali, per la sterilizzazione del previsto incremento dell'aliquota IVA ridotta e per l'attuazione di interventi in favore delle famiglie e per la produttività e competitività delle imprese, con particolare riferimento alla riduzione del cuneo fiscale sul lavoro.

Interventi per le famiglie

Imposta sul valore aggiunto.

Non ci sarà l'incremento dell'aliquota **IVA ridotta** che, pertanto, resterà fissata al **10 per cento** per i generi alimentari, energia elettrica, gas, medicine, aerei e treni, ristrutturazioni edilizie, acquisto abitazioni di lusso (non prima casa), ristoranti, alberghi.

Si lascia tuttavia **intatto l'incremento IVA dal 21 al 22 per cento** a decorrere dal 1 luglio 2013 su prodotti e servizi come abbigliamento, auto, moto e bici, telefonini e servizi di telefonia mobile, elettrodomestici, carburante, tabacchi, mobili, servizi legali e di contabilità.

Detrazioni e deduzioni.

Rispetto al testo originario del disegno di legge dovrebbero essere **eliminate** le limitazioni poste alla deducibilità e alla detraibilità a fini IRPEF di taluni oneri, con particolare riferimento

alla franchigia di 250 euro di spesa per i contribuenti con reddito superiore a euro 15.000 e al "tetto" di 3.000 euro alle spese detraibili.

Vengono **elevate**, inoltre, da 800 a **950 euro** la detrazione **Irpef** di base per i **figli a carico** di età pari o superiore a tre anni, nonché da 900 a **1.220 euro** quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni e da 220 a **400 euro** quella per ciascun figlio portatore di handicap.

Vengono prorogate per l'anno 2013 le detrazioni per i carichi di famiglia di soggetti non residenti.

TFR e Pensioni di guerra.

Dovrebbe essere soppresso altresì l'aggravio del prelievo Irpef per i trattamenti di fine rapporto che sarebbe disceso dalla soppressione, anch'essa prevista originariamente, della cosiddetta

"clausola di salvaguardia" relativa alla tassazione delle indennità di fine rapporto alle quali verrà dunque applicata la curva delle aliquote vigenti al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell'anno di insorgenza del diritto a percepire le indennità medesime.

E' reintrodotta, rispetto al testo originario, l'esenzione Irpef per le somme erogate a titolo di pensioni di guerra e assimilate, purché diverse da quelle percepite a titolo di reversibilità da soggetti con reddito complessivo superiore a 15.000 euro.

Irpef

In materia di riduzione della pressione fiscale, è stato inoltre previsto che a partire dal 2013, in luogo del 2014, le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale e contributiva,

nonché delle maggiori risorse derivanti da un eventuale minore spesa per interessi sul debito rispetto a quella prevista, confluiscono nel Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale.

Esodati

Con l'emendamento in legge di stabilità, la platea dei salvaguardati dall'esecutivo è arrivata complessivamente a 130.130 unità. La cifra è il risultato della somma dei beneficiari del tris di provvedimenti sin qui destinati agli ex lavoratori che sarebbero dovuti andare in pensione con le vecchie regole ma che, con la riforma Fornero, si sono trovati senza impiego e senza previdenza.

Il primo decreto, presentato un anno fa all'interno del cosiddetto "Salva Italia", puntava al recupero di 65mila esodati pensionabili entro fine 2013. La popolazione interessata è risultata, però, assai eterogenea a tal punto che a distanza di un anno sembra ancora impossibile determinare quanti siano veramente gli interessati, come ha ribadito anche lo stesso ministro Fornero. Per questo primo gruppo di salvaguardati le porte della tutela si sono aperte lo scorso giugno, ma le procedure di emersione sono scattate solo in settembre. Un secondo gruppo di 55 mila sono rientrati nell'alveo del welfare italiano lo scorso mese di luglio quando è stata varata una serie di misure sotto il nome di "spending review". In tale occasione la salvaguardia è stata estesa innanzitutto a chi maturerà i requisiti per la pensione nel 2014.

Arriviamo, quindi, alla legge di stabilità. Viene ampliata la platea dei soggetti salvaguardati, come sopra detto, di ulteriori 10mila unità, prevedendo che le disposizioni previgenti alla legge "Fornero" continuino a trovare applicazione (oltre che nei confronti dei soggetti già salvaguardati dai precedenti interventi sopra riportati) anche nei confronti dei:

– lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità (ordinaria o in deroga) stipu-

lati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionati i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

– lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 36° mese dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011:

1) con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del D. L. n. 201/2011 ancorché abbiano svolto successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011 attività lavorativa retribuita, comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro il limite di 7.500 euro annui;

2) collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011, i quali avvieranno la contribuzione volontaria al termine della fruizione della mobilità ordinaria;

– lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 sulla base di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle OO. SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto attività lavorativa retribuita, comunque non riconducibile al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, entro il limite di 7.500 euro annui.

Le modalità di attuazione degli interventi saranno definite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare, previo parere parlamentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. Per il finanziamento

Fondo Previdenza Quotidiani

Formula agli amici lettori,
alle loro famiglie
e alle loro
aziende
i più fervidi
auguri di



*Buon Natale
e Felice Anno Nuovo*

degli interventi in favore delle nuove categorie di esodati si prevedono risorse per un totale di 554 milioni nel periodo 2013-2020. Nel caso in cui tali economie non siano sufficienti a coprire gli oneri programmati, si provvederà attraverso il blocco nel 2014 della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (inclusi i vitalizi percepiti da coloro che abbiano ricoperto o ricoprano cariche elettive nazionali e regionali) superiori a sei volte il minimo Inps. Nel caso in cui, all'esito di un monitoraggio effettuato dal Governo entro il 30 settembre 2013 sulla base dei dati forniti dall'Inps, risulti la disponibilità di risorse continuative a decorrere dal 2014, il blocco della rivalutazione automatica potrà essere revocato o applicato in misura ridotta.

Interventi per le imprese

In questo campo, gli interventi adottati sono stati in prevalenza indirizzati verso la **riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro a carico delle imprese**. In particolare le norme introdotte, se confermate al Senato, pre-

vedono:

- una riduzione del cosiddetto cuneo fiscale conseguita mediante una elevazione, a decorrere dal periodo di imposta 2014, dell'importo deducibile dall'Irap:
 - da 4.600 a 7.500 euro per ciascun lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, e da 10.600 a 13.500 euro quello relativo ai lavoratori di sesso femminile e a quelli di età inferiore ai 35 anni;
 - da 9.200 a 15.000 euro per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e innalzando altresì da 15.200 a 21.000 lo stesso importo se tali lavoratori sono di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni;
- l'istituzione di un Fondo con dotazione di 248 milioni di euro nel 2014 e di 292 milioni di euro a decorrere dal 2015, per esentare dall'Irap dal 2014 le persone fisiche

- esercenti attività commerciali, arti e professioni che non si avvalgono di lavoratori dipendenti o assimilati e che impiegano anche in locazione beni strumentali di ammontare massimo da determinare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- che le risorse destinate alle misure di detassazione dei contratti di produttività (950 milioni nel 2013) siano destinate a tal fine anche nel caso di mancata tempestiva emanazione delle opportune norme attuative (entro il 15 gennaio 2013). Proroga al 2014 delle medesime misure di detassazione dei contratti di produttività nel limite massimo di spesa di 800 milioni di euro, con onere massimo di 600 milioni di euro per il 2014 e di 200 milioni per il 2015.
- il differimento della variazione in aumento dell'aliquota IVA agevolata per le cooperative sociali dal 4 al 10 per cento, la quale troverà applicazione sulle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre

2013, e non più dunque dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità;

- il differimento, inoltre, di un anno dei periodi di imposta per i quali è disposta la rivalutazione del 15 per cento del reddito dominicale e agrario ai fini della determinazione delle imposte sui redditi;
 - posticipo di un anno dell'abrogazione delle disposizioni che consentono alle società agricole di optare per un regime fiscale più favorevole.
- A tutto ciò si aggiunga l'istituzione di un Fondo per la concessione di un credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo, destinato in particolare alle piccole e medie imprese, nonché per la riduzione del cuneo fiscale, il quale sarà finanziato mediante la progressiva riduzione degli stanziamenti di bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese.

Scuola

Per il personale della scuola sono state soppresse le norme che aumentavano dal 1 settembre 2013 l'orario di impegno per l'insegnamento del personale

docente, incluso quello di sostegno, della scuola secondaria di primo e secondo grado, da 18 a 24 ore settimanali, e quelle che definivano ulteriori impieghi dei docenti per le 6 ore eccedenti l'orario di cattedra intervenendo in materia di determinazione dell'organico di diritto dei docenti di sostegno a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014. Soppressa inoltre la disposizione che riduceva da 100 a 50 il contingente di unità da destinare ad enti ed associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti.

Interventi nel sociale

Viene incrementato di 300 milioni di euro per il 2013 il Fondo nazionale per le politiche sociali, di 200 milioni, sempre per il 2013, per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, nonché l'incremento di 50 milioni di euro per il medesimo anno del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio.

IL REDDITEST

Per supportare il contrasto al fenomeno dell'evasione e per rendere i contribuenti più consapevoli nell'atto di fare la dichiarazione dei redditi, l'Agenzia delle Entrate ha attivato dallo scorso mese di novembre il Redditest, un programma (gratuito) per pc con cui ogni cittadino può verificare da solo la coerenza fra spese sostenute durante l'anno e dichiarazione dei redditi. Si tratta del primo step verso il nuovo Redditometro, lo strumento di accertamento sintetico del reddito presunto che invece sarà a disposizione del Fisco e che entrerà a regime il prossimo anno. Il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Attilio Befera, ha precisato che il Redditest non è uno strumento repressivo o di controllo, ma solo un mezzo per realizzare auto-diagnosi fiscale, a tutto vantaggio dei cittadini onesti. Il software si scarica dal sito dell'Agenzia delle Entrate, che garantisce che dei risultati di questa verifica preventiva non rimarrà traccia online. I dati che emergono non potranno quindi essere in alcuna maniera acquisiti dall'amministrazione finanziaria.

Il meccanismo è piuttosto semplice: si inseriscono le spese e il programma effettua una valutazione rispetto alla dichiarazione dei redditi che si intende presentare; se si accende il semaforo verde significa che le spese sono coerenti con il reddito, in caso contrario ad accendersi sarà invece la spia rossa. Il test è basato su 100 voci di spesa suddivise in sette macro-categorie: abitazioni, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi previdenziali, istruzione, attività sportive e tempo libero, investimenti immobiliari e mobiliari netti, altre spese significative.

Altra cosa sarà il REDDITOMETRO.

Con l'introduzione del Redditometro 2012 (i nuovi accertamenti partono dal **gennaio 2012**), e l'associazione di questo stru-

Nuovo redditometro: ecco come cambia il paniere di beni e servizi		
Categorie di spesa	Conferme	Nuove voci
ABITAZIONE	Residenze principali e secondarie; mutui; collaboratori familiari e domestici	Ristrutturazioni; intermediazioni immobiliari; elettrodomestici; apparecchiature telefoniche; arredi; utenze luce, telefono e gas.
MEZZI DI TRASPORTO	Automobili; caravan; moto; natanti ed imbarcazioni; aeromobili	Minicar; mezzi di trasporto in leasing o noleggio
ASSICURAZIONI E CONTRIBUTI PREVIDENZIALI	Incendio e furto; danni; altre tipologie	Ass.ni per responsabilità civile, vita, infortuni e malattia; contributi obbligatori, volontari per previdenza complementare
ISTRUZIONE	Non presente nel precedente Redditometro	Asili nido; scuola per l'infanzia, primaria e secondaria; corsi e soggiorni di studio; tutoraggio e corsi di preparazione ad esami, corsi universitari, scuole di specializzazione, master; canoni locazioni per studenti.
ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE E CURA DELLA PERSONA	Cavalli da corsa e da equitazione	Attività sportive; circoli ricreativi e culturali; pay tv; giochi on line; abbonamenti ad eventi sportivi e culturali; viaggi organizzati; alberghi; centri benessere e cura della persona.
ALTRE SPESE SIGNIFICATIVE	Non presente nel precedente Redditometro	Oggetti d'arte e antiquario; gioielli e preziosi; veterinarie; donazioni in favore di onlus e simili; assegni periodici corrisposti al coniuge; altre donazioni.
INVESTIMENTI IMMOBILIARI E MOBILIARI NETTI (valorizzati con riferimento al biennio precedente e all'anno in stima)	Terreni e fabbricati; natanti e imbarcazioni; autoveicoli e motoveicoli, caravan; aeromobili	Minicar; azioni e obbligazioni; conferimenti; quote di partecipazione; fondi d'investimento; derivati; certificati di deposito; pronti contro termine; buoni postali; conti di deposito; altri prodotti finanziari; valuta estera ed oro; numismatica.

mento alla ricostruzione sintetica, si è attuato il principio secondo cui il reddito delle persone fisiche si basa sull'associazione tra il possesso di beni che il Fisco definisce "indice di capacità contributiva" (quali ad esempio automobili potenti, case di abitazione, polizze assicurative, collaboratori familiari, cavalli, barche e natanti) e dei moltiplicatori definiti dall'Agenzia delle Entrate. Rispetto al passato l'accertamento mediante il nuovo reddi-

tometro avrà una **dimensione familiare** non essendo più riferito al singolo contribuente, e una ridefinizione delle variabili territoriali che supportano lo strumento di calcolo: a parità di spese sostenute e nucleo familiare di appartenenza i risultati del calcolo saranno dunque influenzati anche dalla **collocazione territoriale** del nucleo di riferimento del contribuente (nord-ovest, nord-est, centro, sud, isole). Combinando questi parametri si

suppone di poter risalire alla reale condizione di reddito del nucleo familiare a partire non dal momento di produzione del reddito stesso, ma della spesa. Il redditometro nasce da due assiomi: il possesso del bene deve necessariamente essere associato a un reddito congruo anche per il suo mantenimento, l'acquisto del bene deve essere sostenuto da un reddito adeguato che può essere ripartito dal momento della transazione fino a quattro anni precedenti.

Gli accertamenti.

Da gennaio 2012, gli accertamenti si concentreranno sui redditi a partire dal 2009 (dichiarazioni del 2010 per il reddito di imposta 2009). Dal 2012 saranno 11 i tipi di nuclei familiari sotto controllo e circa 100 le voci di spesa (si veda tabella).

Da novembre è partita una fase di sperimentazione in collaborazione con le Associazioni di categoria e gli Ordini professionali.

L'esempio dell'autovettura.

Un esempio pratico per capire come funziona il Redditometro 2012 può essere rappresentato dall'autovettura. La lente di ingrandimento dell'Agenzia delle Entrate, che guarda indietro fino al 2008, riguarda gli intestatari di veicoli con più di 21 cavalli fiscali che abbiano anche realizzato incrementi patrimoniali, ovvero atti di acquisto di beni di investimento, quali case di abitazione, quote societarie, automobili. Secondo queste analisi chi dispone di un'autovettura con le caratteristiche prima illustrate dovrebbe dichiarare un reddito che può anche raggiungere i 40.000 euro. È facile intuire come un concetto simile possa essere confutato, in quanto non tiene conto di svariati fattori: la prima contestazione potrebbe derivare dal fatto che difficilmente è necessario disporre di un reddito tale per mantenere un'autovettura. Ma obiettivo del redditometro non è tanto giustificare la spesa sostenuta per il mantenimento di un veicolo, quanto individuare il contribuente che dimostra una propensione all'acquisto proprio perché possiede un bene che per determinati parametri può essere considerato di lusso.

Quando scatta l'illecito. L'Agenzia considera che per individuare le caratteristiche dell'evasione è necessario un disallineamento tra reddito effettivo e dichiarato di almeno il 20% anche per un solo periodo di imposta. In assenza di questi requisiti non è possibile effettuare l'accerta-

mento sintetico.

Un altro aspetto da non sottovalutare fa riferimento all'effettiva disponibilità di un bene: l'interessario di un veicolo di lusso che però non dispone di un reddito adeguato al possesso può facilmente giustificarsi dimostrando che la disponibilità del bene non è in carico a se stesso ma a un altro soggetto che invece può dichiarare un reddito congruo. Inoltre questo tipo di bene viene spesso utilizzato nell'esercizio di un'attività professionale o d'impresa, e quindi il valore assegnato non può non tener conto del fatto che il bene rappresenta uno strumento di lavoro.

Un altro caso riguarda il **nucleo familiare**: può succedere che, pur essendo un bene intestato a un soggetto con un reddito non congruo se commisurato al valore, nel medesimo nucleo familiare esista un altro soggetto che invece può permettersene l'acquisto. Pensiamo al caso in cui un genitore decide di acquistare un immobile per il figlio che in realtà non potrebbe permetterselo: in questo caso sarà sufficiente rappresentare gli avvenimenti durante il dibattito d'ufficio per essere discolpati.

Lo stesso vale se l'elevato **tenore di vita** di un contribuente non può essere spiegato dal suo reddito ma dal possesso di beni che sono stati venduti, ovvero di un patrimonio già tassato alla fonte che è stato progressivamente dimesso, o ancora nel caso di denaro liquido ereditato. Può avvenire infatti di essere sottoposti ad accertamento sintetico nel momento in cui si acquista uno dei beni indice sfruttando il denaro presente in un conto corrente ereditato. In questo caso l'Agenzia delle Entrate non può effettuare i dovuti controlli e le necessarie sovrapposizioni, quindi è necessario spiegare la situazione.

Come tutelarsi. Bisogna sottolineare però che pur essendo la validità dei casi illustrati logica e condivisibile, l'Agenzia tende a contrastare questo tipo di giustificazioni. Soprattutto se il periodo intercorso tra la messa a disposizione dell'eredità o la vendita dei beni ereditati e l'utilizzo delle somme si protrae a lungo, è quindi opportuno disporre di documenti che esponano la movimentazione delle somme così da evidenziare le proprie spiegazioni con documenti che non possano essere confutati.

Il caso più difficile da difendere

si realizza quando il disallineamento tra reddito e spese è imputabile a un calcolo che, basandosi su delle convenzioni, non necessariamente tiene conto della realtà. È il caso di un consumatore particolarmente orientato verso una forte propensione ai consumi: questi potrà aver acquistato una vettura di grossa ci-

lindrata dimostrando al contempo una particolare oculatezza nei confronti di altre spese, in questo caso quindi il disallineamento è solo virtuale proprio perché non si tiene conto delle spese che effettivamente il contribuente ha sostenuto.

Concludendo è necessario ribadire quanto in sede di accerta-

mento sintetico sia necessario disporre di prove oggettive in grado di scagionare dall'accusa di evasione fiscale. Concentrarsi unicamente sul tentativo di confutare le accuse negando la ricostruzione svolta dall'Agenzia delle Entrate può non essere un elemento sufficiente, se pur con aspetti logici e condivisibili, per

ribaltare l'accusa. Più opportuno è l'approccio che spiega le proprie ragioni ricostruendo i movimenti delle somme di denaro e i flussi di spesa, così da suffragare la propria tesi documentata alla mano: in questo caso non c'è nulla da temere, la difesa dall'accertamento sintetico non può che essere efficace.

Pensioni 2013: aumenti bloccati dalla Riforma Fornero

Il 27 novembre scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto congiunto del Ministero dell'Economia e del Lavoro del 16 novembre 2012 "Perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2012 e valore definitivo per l'anno 2011" n. 277.

Il decreto ha stabilito il valore dell'aumento delle pensioni dal prossimo anno per effetto della cosiddetta perequazione automatica, ossia l'adeguamento al costo della vita causato dall'inflazione e il valore definitivo per l'anno 2011.

Gli aumenti sono stabiliti nella misura del + 2,7 per cento dal 1° gennaio 2012 e del +

3 per cento dal 1° gennaio 2013, salvo conguaglio in sede di perequazione per l'anno successivo. Queste percentuali sono determinate separatamente sulla pensione e sull'indennità integrativa speciale (legge 27 maggio 1959, n.324 e successive modificazioni ed integrazioni) dove compete.

L'obiettivo della perequazione automatica delle pensioni sarebbe quello di adeguarle tutte al costo della vita, ovvero all'inflazione, usando come valore di riferimento l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

La perequazione automatica, tuttavia, per

effetto della Riforma Monti-Fornero ("Salva Italia") sarà applicato solamente agli assegni pensionistici dei contribuenti che ricevono una pensione non superiore a 1.443 euro. La riforma delle pensioni del 2011 ha, infatti, imposto il blocco degli aumenti per il biennio 2012-2013 per tutte le pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, per consentire al Governo di raggiungere il pareggio di bilancio entro il 2014. Ad aumentare, in sostanza, saranno le pensioni più basse: le pensioni minime, per esempio, passeranno da 481 a 495,43 euro al mese.

La gestione multicomparto affidata al Monte dei Paschi di Siena spa

A beneficio dei nuovi iscritti al Fondo Casella descriviamo brevemente le tre linee di investimento del Tfr (*garantita, bilanciata e dinamica*) e, di seguito, il rispettivo andamento dalla data di costituzione del multicomparto TFR (3/4/2008) sino al 30 novembre 2012, come trasmessoci dal gestore stesso.

Le suddette linee si differenziano per il rischio finanziario che varia da una opzione più marcatamente speculativa (*dinamica*) ad un'altra di massimo livello prudenziale (*garantita*), passando per una linea intermedia (*bilanciata*). Ogni lavoratore, pertanto, a seconda dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva maturata può scegliere l'investimento più congeniale alle proprie suddette caratteristiche personali.

Comparto garantito: la gestione realizza un rendimento minimo garantito annuo oltre la restituzione del capitale investito. La presenza delle due garanzie di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con bassa propensione al rischio ed età anagrafica prossima alla pensione. Eventuali perdite subite, infatti, non potrebbero essere ripianate stante la prossimità temporale del pensionamento.

Comparto bilanciato: La gestione risponde alle esigenze di un soggetto che privilegia la continuità dei risultati nei singoli esercizi, accettando una propensione al rischio moderata. Ideale per un soggetto con un orizzonte temporale di investimento di medio periodo (10/15 anni).

Comparto dinamico: La gestione risponde alle esigenze di un soggetto con elevate propensioni al rischio, avendo un lungo orizzonte temporale (30/35 anni) per il proprio investimento tale da consentirgli la possibilità di recuperare eventuali perdite. Ideale per un soggetto giovane.

Pertanto, è importante sottolineare come l'obiettivo della gestione finanziaria delle linee non garantite, ossia quello di realizzare con elevata probabilità rendimenti pari o superiori alla rivalutazione del Tfr prevista dalla legge, sia prefissato per un arco temporale di **medio e lungo periodo**.

ANDAMENTO DEL COMPARTO GARANTITO

Per quanto concerne il comparto garantito il Monte dei Paschi S.p.A. ha stipulato una polizza collettiva, emessa dal Monte dei Paschi Vita S.p.A., allo scopo di garantire comunque la restituzione del capitale investito e un rendimento minimo garantito del 2,25% annuo.

Al 31/12/2011 la linea finanziaria garantita aveva registrato da inizio mandato (aprile 2008) un rendimento complessivo del +12,75%.

Nel corso del 2012 il comparto ha evidenziato un andamento in linea con quello registrato lo scorso anno e comunque superiore al 2,25% annuo garantito.

ANDAMENTO DEL COMPARTO BILANCIATO

La linea finanziaria bilanciata, aveva segnato alla data del 31 dicembre del 2011 un risultato negativo del -1,35%, in linea con l'andamento negativo dei mercati finanziari, ma superiore al benchmark di riferimento pari al -1,50%.

Il comparto bilanciato al 30 novembre 2012 ha registrato un rendimento netto da inizio anno del 11,16%. Il buon andamento della componente azionaria, una efficiente allocazione a livello di asset class e l'assenza di obbligazioni di paesi periferici europei ha

permesso di sovraperformare il benchmark di riferimento, che alla stessa data si è attestato al 7,63%.

ANDAMENTO DEL COMPARTO DINAMICO

La linea finanziaria dinamica per la sua stessa natura, come sopra esposto, più speculativa (pertanto più rischiosa) al 31 dicembre del 2011 aveva segnato una perdita del 3,70% in linea anch'essa con l'andamento negativo dei mercati finanziari azionari dell'anno, ma comunque superiore al benchmark che si è attestato a -3,99%.

Nel corso del 2012 con il versamento di ulteriori risorse derivanti dai nuovi conferimenti di Tfr e grazie al buon andamento dei mercati finanziari, come già detto, verificatosi soprattutto nel secondo semestre del 2012, la gestione ha ampiamente recuperato complessivamente la perdita relativa all'anno 2011, registrando al 30 novembre 2012 un rendimento nell'ordine del 13,64% da inizio anno, al di sopra del benchmark che si è attestato al 8,93%.

Considerazioni di carattere generale e prospettive comunicateci dal gestore Analisi dello Scenario Macroeconomico

L'economia mondiale rallenta - Nel secondo e nel terzo trimestre del 2012 l'economia mondiale ha rallentato, risentendo dell'indebolimento dell'attività sia nei paesi avanzati sia in quelli emergenti; il commercio internazionale ha perso vigore. A tal proposito, sia la BCE che la FED hanno rivisto al ribasso le proprie stime, con la Banca Centrale Europea che si attende per l'anno in corso una decrescita del PIL dell'Eurozona pari allo 0,4%, dal precedente -0,1%; in ribasso anche il dato sul 2013 che passa a +0,5% da +1% di giugno. A creare le maggiori preoccupazioni restano la debolezza della domanda interna e la difficile situazione del mercato occupazionale. Sulle attese di crescita pesa l'incertezza in merito alla politica di bilancio negli Stati Uniti, all'evoluzione della domanda nei paesi emergenti ed agli sviluppi della crisi del debito sovrano nell'area dell'euro. Per quanto concerne invece le attese di crescita per l'Italia le misure di austerità e le condizioni finanziarie ancora tese, peseranno almeno fino alla metà del prossimo anno. Per un ritorno alla crescita bisognerà attendere, secondo le stime, la seconda parte del 2013. All'inizio di agosto il Consiglio direttivo della BCE ha riaffermato la necessità di far fronte alle gravi disfunzioni dei mercati obbligazionari, che si riflettono in condizioni monetarie diverse tra paesi; ha chiarito che i premi per il rischio di reversibilità dell'euro vanno contrastati con decisione. All'inizio di settembre ha annunciato le modalità di attuazione delle nuove operazioni di acquisto di titoli di Stato sul mercato secondario, che saranno subordinate a una stretta condizionalità, concentrate su titoli con durata tra uno e tre anni e non soggette a limiti ex ante di entità o durata. Gli annunci hanno allentato le tensioni sui titoli del debito sovrano dell'area, che erano tornate ad aggravarsi in estate. I premi per il rischio hanno registrato un calo generalizzato, soprattutto nei paesi più esposti alla crisi del debito. Le condizioni dei mercati finanziari sono migliorate ma restano tuttavia fragili.

COMITATO DI REDAZIONE

Direttore Responsabile
Avv. Fabrizio Carotti

Condirettori
Alberto Di Giovanni,
Bruno Di Cola,
Angelo Venturini

Stampa
SMAIL2009

Via Cupra, 23
Roma

Autorizzazione del Tribunale di Roma
n. 9424 del 5 ottobre 1963

La pensione di reversibilità erogata dall'INPS

Così l'assegno al coniuge e ai figli dopo il decesso del titolare

La pensione ai superstiti è stata, negli ultimi anni, oggetto di limitazioni da parte del legislatore, che ha introdotto riduzioni legate al possesso di determinati limiti reddituali e, di recente, anche all'età e alla durata del matrimonio. Vediamo, pertanto, gli aspetti principali della pensione ai superstiti.

Hanno diritto a questa tipologia di prestazione i superstiti di lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi deceduti che abbiano versato della contribuzione presso l'Inps o titolari di pensione erogata dallo stesso Istituto di previdenza. Infatti, in base alla posizione contributiva in cui si trovava il de-cuius, la pensione ai superstiti prende il nome di:

- pensione indiretta, nell'ipotesi in cui il deceduto fosse assicurato e non titolare di pensione; si evidenzia che i superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità vengono considerati superstiti di assicurato, non essendo l'assegno reversibile;
- pensione di reversibilità, se il deceduto era titolare di una pensione diretta, cioè di vecchiaia, anzianità, inabilità e invalidità.

I beneficiari

Hanno diritto all'erogazione della prestazione:

- 1) il **coniuge** superstite; nel caso in cui risulti separato "consensualmente" la pensione ai superstiti sarà concessa in ogni caso;
 - il coniuge separato "con addebito" (per colpa); la pensione può essere concessa solo se il richiedente è titolare di assegno alimentare stabilito dal Tribunale;
 - divorziato; può ottenere la pensione solo se titolare di assegno di divorzio, non si sia risposato e vi sia contribuzione, versata a favore del deceduto prima della sentenza di divorzio. Nell'ipotesi in cui il deceduto, dopo il divorzio, abbia contratto nuovo matrimonio, il compito di ripartire il trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato compete al Tribunale; l'Inps procede alla ripartizione

della prestazione tra gli aventi diritto, che abbiano presentato domanda intesa ad ottenere la pensione indiretta o di reversibilità, sulla base di quanto stabilito dal giudice a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della notifica del provvedimento con il quale il Tribunale ha attribuito una quota di pensione al coniuge divorziato.

- 2) I **figli** legittimi, legittimati, adottati, affiliati, naturali, legalmente riconosciuti o giuridicamente dichiarati nati dal precedente matrimonio del deceduto che, alla data del decesso siano: minorenni, fino all'età di 18 anni;
 - inabili di qualunque età, che

alla data di morte del lavoratore o pensionato siano a carico del medesimo;

- studenti, sino a 21 anni di età, che alla data di morte del lavoratore o pensionato siano a carico del medesimo e non prestino attività lavorativa;
- universitari, fino all'età di 26 anni e comunque non oltre il corso legale di laurea che alla data di morte del lavoratore o pensionato siano a carico del medesimo;
- i figli nati postumi, entro il trentesimo giorno dalla data di decesso del genitore;
- i figli coniugati, anche se non inabili, che risultano alla data di morte del lavoratore o pensionato a carico dello stesso.

- 3) I **nipoti** minori, equiparati ai figli se a totale carico degli ascendenti (nonno o nonna) alla data di morte dei medesimi.

In mancanza del coniuge, dei figli e dei nipoti la pensione può essere erogata ai:

- 4) **genitori** ultrasessantacinquenni, non pensionati che risultino alla data di morte del lavoratore o pensionato a carico del medesimo.

In mancanza del coniuge, dei figli, dei nipoti e dei genitori la pensione può essere erogata ai:

- 5) **fratelli** celibi o alle **sorelle** nubili se inabili, non pensionati che risultino alla data di morte del lavoratore o pensionato a carico del medesimo.

Decorrenza

La pensione ai superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'assicurato o del pensionato. La stessa decorre dal mese successivo alla nascita per la quota di contitolarità spettante ai figli nati postumi.

La domanda vale anche come richiesta dei ratei di pensione maturati e non riscossi dal deceduto.

Tagli in base ai redditi

Con la legge 335/1995 è stata prevista la riduzione della pensione in presenza di altri redditi. Sia all'atto della domanda di pensione che negli anni successivi deve essere presentata una dichiarazione reddituale attestante i redditi percepiti, al fine di determinare l'esatta misura della **riduzione** da operare sulla pensione.

In presenza di redditi di poco superiori al limite previsto per ciascuna fascia di reddito, è prevista una norma di salvaguardia per cui il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risul-

tasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto.

Le pensioni ai superstiti concesse con decorrenza anteriore al 1° settembre 1995 soggette ad incumulabilità sono state lasciate in pagamento nello stesso importo, se più favorevole, e sulle stesse non vengono applicati gli aumenti annuali previsti dalla legge. È importante ricordare che l'incumulabilità non si applica in presenza di contitolari.

Il divieto di cumulo tra pensione ai superstiti e rendita Inail ha riguardato solo la pensione di reversibilità proveniente da pensione di inabilità nel periodo dal 1° settembre 1995 al 30 giugno 2000. Tale divieto di cumulo dal 1° luglio 2000 non è più operante.

Prestazioni accessorie

Il titolare di pensione ai superstiti può aver diritto, in presenza dei requisiti, all'integrazione al trattamento minimo, all'assegno per il nucleo familiare, anche nel caso in cui il nucleo familiare sia composto solo dal coniuge superstite inabile, o alle quote di maggiorazione per carichi familiari.

Cause di cessazione

Il diritto alla pensione ai superstiti viene meno nelle seguenti ipotesi:

- per il coniuge quando contragga nuovo matrimonio. In questi casi spetta un assegno una tantum pari a due annualità della sua quota di pensione, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio. Nel caso in cui risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi con le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare;
- per i figli minori al compimento del 18° anno di età;
- per i figli studenti di scuola media o professionale quando prestino attività lavorativa o interrompano o terminino gli studi e comunque al compimento del 21° anno di età. Fermo restando che il diritto non sorge ove alla data del decesso del dante causa non sussistano le condizioni richieste, nel caso in cui tali condizioni vengano meno nel corso del godimento della prestazione la pensione viene sospesa e quindi ripristinata allorché cessi la causa della sospensione;
- per i figli studenti universitari quando prestino attività lavorativa o interrompano gli studi o terminino gli anni del corso legale di laurea e comunque al compimento del 26° anno di età;
- per i figli inabili qualora venga meno lo stato di inabilità;
- per i genitori qualora conseguano altra pensione;
- per i fratelli e le sorelle qualora conseguano altra pensione, o contraggano matrimonio o venga meno lo stato di inabilità;
- per i nipoti minori, equiparati ai figli legittimi, valgono le medesime cause di cessazione e sospensione dal diritto alla pensione ai superstiti previste per i figli.

INCUMULABILITA' CON REDDITI DEL BENEFICIARIO

La pensione ai superstiti liquidata a decorrere dal 1° settembre 1995 viene ridotta se il titolare possiede altri redditi.

Ammontare dei redditi	Percentuale di riduzione
Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore dal 1° gennaio	25 % dell'importo della pensione
Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore dal 1° gennaio	40 % dell'importo della pensione
Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore dal 1° gennaio	50 % dell'importo della pensione

TRATTAMENTO MINIMO

Limiti di reddito validi per il 2012

Ammontare dei redditi		Percentuale di riduzione
Oltre euro	Fino a euro	
---	18.759,00	Nessuna
18.759,00	25.012,00	25%
25.012,00	31.265,00	40%
31.265,00	---	50%

AVVISO AI PENSIONATI

Il Fondo Casella ricorda nuovamente a tutti i pensionati l'importanza della corretta comunicazione ai nostri Uffici del codice IBAN. Il codice, riportato generalmente sulla prima pagina dell'estratto conto che la Banca invia trimestralmente, si compone di 27 caratteri alfanumerici (numeri e lettere) e identifica in modo univoco il proprio conto corrente. Pertanto, al fine di garantire il buon esito dei bonifici delle pensioni e di qualsiasi altra prestazione in carico al nostro Fondo, esortiamo nuovamente i pensionati a comunicarci tempestivamente, quando necessario, le eventuali variazioni, o la modifica in caso di cambiamento di conto corrente, del proprio IBAN. Con l'occasione ricordiamo inoltre a tutti i nostri pensionati di premurarsi affinché qualsiasi altra variazione intervenuta nel tempo (cambio di residenza e/o domicilio, codice fiscale, recapito telefonico etc...) venga comunicata ai nostri Uffici nel più breve tempo possibile, tramite i canali di comunicazione consueti, quali la posta ordinaria, il fax o la posta elettronica, affinché gli stessi possano regolarmente e correttamente provvedere all'espletamento delle pratiche.

WWW.FONDOCASELLA.IT

Nel quadro dei servizi offerti tramite il sito www.fondocasella.it informiamo tutti i nostri iscritti, attivi e pensionati, che, fin dal 1° settembre 2008, possono consultare la propria posizione contributiva/pensionistica aggiornata mensilmente. La consultazione di tali dati è strettamente personale e avviene con connessione protetta attraverso l'accesso alla propria area riservata. Pertanto dalla suddetta data, qualora si volessero ricevere informazioni e/o comunicazioni attraverso il canale telematico, è necessario registrare la propria e-mail accedendo all'area riservata, funzione iscrizione mailing list. Precisiamo, tuttavia, che le informazioni visionabili e prelevabili dal sito internet sono quelle disponibili al momento della consultazione e pertanto, essendo suscettibili di variazioni, non costituiscono certificazione ufficiale, per la quale sarà sempre necessario rivolgersi agli uffici del Fondo. Per ulteriori chiarimenti ed informazioni si invita a fare riferimento all'indirizzo di posta infosito@fondocasella.it.